

Ministero della Giustizia



## Referendum e iniziative popolari

Ti trovi in: [Home page](#) / **Dettaglio iniziativa**

### Dettaglio iniziativa

**Raccolta di almeno 500.000 firme per il referendum confermativo del testo della legge costituzionale concernente "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare".**

Id iniziativa: 5400034

### Descrizione iniziativa

Le norme della Costituzione modificata prevedono, in sintesi: A) l'istituzione di due Consigli Superiori della Magistratura, uno per i giudici, uno per i pubblici ministeri; B) l'estrazione a sorte dei loro componenti; C) la creazione di un'Alta Corte disciplinare per i soli magistrati ordinari.

### Quesito iniziativa

Approvate il testo della legge costituzionale concernente "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare" approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025, con la quale vengono modificati gli articoli

- **87 comma 10,**
- **102 comma 1,**
- **104,**
- **105,**
- **106 comma 3,**
- **107 comma 1 e**
- **110 comma 1**

della Costituzione ?

# **COSTITUZIONE INTEGRATA** con le modifiche del testo di legge approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025

## **Art. 87. (si aggiunge)**

1. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
2. Può inviare messaggi alle Camere [74<sup>1</sup>].
3. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione [61<sup>1</sup>].
4. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo [71<sup>1</sup>].
5. Promulga le leggi [73, 74, 138<sup>2</sup>] ed emana i decreti aventi valore di legge [76, 77] e i regolamenti.
6. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione [75, 138<sup>2</sup>].
7. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
8. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere [80].
9. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere [78].
- 10. Presiede il Consiglio superiore della magistratura [104<sup>2</sup>] «giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente».**
11. Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Art. 88.

..... OMISSIS .....

## **Art. 102. (si aggiunge)**

1. La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario [108]. **«, le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti».**
2. Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali [25<sup>1</sup>]. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura [VI].
3. La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

Art. 103.

..... OMISSIS .....

## **Art. 104. (si sostituisce)**

~~La magistratura costituisce un ordine auto-nomo e indipendente da ogni altro potere.~~

~~Il Consiglio superiore della magistratura [105, 106<sup>3</sup>, 107<sup>4</sup>] è presieduto dal Presidente della Repubblica [87<sup>10</sup>].~~

~~Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.~~

~~Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune [55<sup>2</sup>] tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.~~

~~Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.~~

~~I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.~~

~~Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.~~

« La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente.

Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente sono presieduti dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge.

Ciascun Consiglio elegge il proprio vicepresidente tra i componenti designati mediante sorteggio dall'elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.

I componenti designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva.

I componenti non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale».

## Art. 105. (si sostituisce)

~~Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati [106, 107].~~

«Spettano a ciascun Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme sull'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati.

La giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, è attribuita all'Alta Corte disciplinare.

L'Alta Corte è composta da quindici giudici tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante elezione, nonché da sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità.

L'Alta Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o estratti a sorte dall'elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.

I giudici dell'Alta Corte durano in carica quattro anni. L'incarico non può essere rinnovato.

L'ufficio di giudice dell'Alta Corte è incompatibile con quelli di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un Consiglio regionale e del Governo, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge.

Contro le sentenze emesse dall'Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata.

La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell'Alta Corte e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio».

### Art. 106. (si aggiunge)

1. Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
2. La legge sull'ordinamento giudiziario [108] può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
3. Su designazione del Consiglio superiore della magistratura **«giudicante»** possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche **«, magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici anni di esercizio delle funzioni»** e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

### Art. 107. (si sostituisce)

1. I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione ~~del Consiglio~~ **«del rispettivo Consiglio»** superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
2. Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.
3. I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
4. Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Art. 108.

..... OMISSIS .....

### Art. 110. (si sostituisce)

1. Ferme le competenze ~~del Consiglio~~ **«di ciascun Consiglio»** superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia [107]<sup>2</sup> l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

SEZIONE II. – Norme sulla giurisdizione.

Art. 111.(1)